



Mozione (6)

DUPO SINDACATO

(1)

Reggio Emilia, 12 dicembre 2016.

## MOZIONE

N. 86693

### Premesso che

in data 23 maggio 2016 la Fondazione per lo Sport ha pubblicato un bando per la concessione dello Stadio Mirabello per la durata di un anno ad un canone annuo posto a base di gara di 2.500 euro;

tra i requisiti tecnici definiti per la partecipazione a pena di esclusione dalla gara, era previsto tra l'altro che:

"V. per la stagione sportiva 2016-17 l'utilizzo del terreno di gioco verrà limitato fino alla fine del mese di aprile 2017 allo svolgimento delle sole gare del "Campionato di calcio femminile di serie B", di altre eventuali squadre femminili cittadine, che vi vogliano disputare il proprio campionato, oltre ad una gara settimanale dei campionati minori di Reggiana 1919 (alternativamente Torneo Berretti o allievi) e da calendarizzare in settimane alternate rispetto a quella della Reggiana femminile;

VI. nessuna attività di allenamento o scuola-calcio potrà essere svolta sull'intero terreno di gioco, area per destinazione compresa, salva eventuale rifinitura del pre-partita;

VII. l'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento delle partite di campionati di calcio femminile sarà gratuito;";

### considerato che

l'ATI aggiudicataria del bando risulta impossibilitata nell'esercitare le proprie attività caratteristiche, tanto che all'indomani dell'aggiudicazione ha proposto un ricorso al Tar risultato poi respinto;

la scarsissima partecipazione al bando ha reso politicamente chiaro che i requisiti individuati dai responsabili della Fondazione per lo Sport, hanno scoraggiato la partecipazione ed esso;

nel frattempo la Reggiana calcio femminile ha sottoscritto con l'US Sassuolo un accordo di licenza secondo il quale rimanendo solo formalmente le due Società giuridicamente distinte, l'US Sassuolo ha concesso alla Reggiana Femminile la disponibilità del proprio nome, colori e segni distintivi per disputare le gare ufficiali e non ufficiali;

politicamente risulta palese come la diretta conseguenza di tale accordo è che la Reggiana calcio femminile non è più nei fatti una realtà sportiva espressione della comunità reggiana ma modenese, godendo per di più del sostegno economico di una ricca multinazionale;

i presupposti politici contenuti nel bando indetto dalla Fondazione nel maggio scorso, che lasciano la possibilità di utilizzo dello stadio Mirabello praticamente ad uso quasi esclusivo per il campionato di calcio femminile di serie B, ovvero di altre eventuali squadre femminili cittadine, sono venuti completamente a mancare;

sono diverse le società dilettantistiche locali che promuovono le attività di squadre femminili in diverse discipline sportive e che pagano regolarmente l'affitto degli impianti pubblici che utilizzano;

sono altresì diverse le società dilettantistiche locali che potrebbero essere interessate alla gestione dello stadio Mirabello nel caso di indizione di un bando di gara con requisiti diversi da quelli precedentemente individuati e che possano quindi favorire la partecipazione ad essa;

EMENDATA



preso atto

del parere rassegnato in merito dal Dirigente del Servizio legale del Comune allegato alla presente;

del recente accordo intervenuto tra Concessionari e Fondazione per lo sport, mediante il quale si è reso possibile lo svolgimento di una partita del campionato di rugby presso lo stadio Mirabello;

**il Consiglio comunale impegna il Sindaco**

ad agire di concerto con la Fondazione per lo Sport al fine di addivenire, alla scadenza della concessione annuale della gestione dello stadio Mirabello, alla stesura di un bando i cui requisiti garantiscano l'effettiva polifunzionalità dello stadio cittadino così come anche previsto nel programma di recupero urbano del "Quartiere Mirabello";

ad intervenire immediatamente presso i responsabili dell'US Sassuolo al fine individuare un impianto diverso dallo stadio Mirabello, nel caso non intendessero spostare la propria attività nel Comune di Sassuolo, ove fare svolgere gli incontri di tutte le loro squadre femminili previo pagamento di un regolare affitto.

Cinzia Rubertelli  
Capogruppo

ERENDSA



Servizio Legale

Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456233 - 288 - 680 fax 0522 456680

Allegato nr ①

Alla Consigliera Cinzia Rubertelli

OGGETTO: richiesta parere pro veritate all'avv.Santo Gnoni dirigente del servizio legale, presentata in data 9/11/2016 .

In ordine alla pervenuta richiesta di parere di cui all'oggetto, con la quale si chiede di esprimersi in merito *“alla legittimità del bando di concessione dello stadio Mirabello, promanato dalla Fondazione dello Sport, in particolare laddove si prevede l'obbligo di fare disputare le partite del calcio femminile gratuitamente (punto VII pagina 6 del bando)”*, si osserva quanto segue.

Trattasi di bando per la *“concessione in gestione ed uso dello stadio Mirabello”* per il periodo dal 1 luglio al 30 giugno 2017.

Al punto VII si prevede precisamente che: *“L'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento delle partite di campionati di calcio femminile sarà gratuito”*:

Occorre, al fine di addivenire ad una risposta sul quesito posto, svolgere una breve premessa in diritto.

Come noto, il principio della fruttuosità dei beni pubblici, sancito dall'art.9 della legge 24 dicembre 1993,n. 537 e – per i comuni – dall'art. 32 comma 8 della legge 23 dicembre 1994, n.724, impone alle amministrazioni pubbliche di gestire il proprio patrimonio in ragione della massima redditività possibile.

Il concetto di produttività in termini di entrate finanziarie trova sua diretta ragione nel principio generale di buon andamento delle pubbliche Amministrazioni espresso all'art.97 della costituzione, del quale è corollario l'art.1 della legge 241/90 e s.m.i. laddove si dispone che: *“L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.”*

Ad. prof. (2)



Servizio Legale

Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456233 - 288 - 680 fax 0522 456680

Il principio generale di redditività trova tuttavia limite ed attenuazione nell'art.32 comma 1 della legge 7 dicembre 2000, n.32, dove si riconosce espressamente agli Enti locali la possibilità di concedere in comodato i beni mobili ed immobili di sua proprietà.

La dazione gratuita del bene, come osservato in giurisprudenza, non collide infatti con il principio della redditività dei beni patrimoniali disponibili, ben potendo l'Ente esercitare in tal senso il proprio potere discrezionale, in virtù di un'utilità sociale rientrante nelle finalità statutarie a cui è deputato (Corte dei Conti, Sez. reg.le contr. Veneto, parere 24 aprile 2009, n. 33).<sup>1</sup>

In più, per il sol fatto che il comodante sia un Ente pubblico, la generale disciplina codicistica dell'istituto trova peculiari deroghe applicative.

Così, infatti, si è rilevato che perché l'ente possa validamente concedere in comodato gratuito un bene di sua proprietà, è necessario che sia quantomeno esentato da qualunque onere manutentivo, nessuno escluso (ciò in forza del già citato principio di redditività dei beni pubblici: Corte dei conti Sez.Reg. Contr.Puglia, parere n.170/2013<sup>2</sup>)

Quindi, unica condizione perché un bene possa essere dato in comodato gratuito da un Ente locale è che sia esente da qualsivoglia onere di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria .

I principi generali fin qui enucleati devono tuttavia essere contestualizzati e ponderati in relazione al caso di specie.

Trattasi, come si è detto, di una gara a suo tempo svoltasi per l'affidamento in gestione dello Stadio Mirabello, per la durata di un anno, ad un canone posto a base di gara di € 2.500 annui.

<sup>1</sup> In tale sede, il Collegio chiarisce che «Ciò potrà avvenire, però, solo a seguito di attenta valutazione comparativa tra i vari interessi in gioco, rimessa esclusivamente alla discrezionalità e al prudente apprezzamento dell'ente, e che dovrà risultare da una chiara ed esaustiva motivazione del provvedimento». (in senso conforme si veda anche Sez. reg.le contr. Veneto, parere n. 716/2012).

<sup>2</sup> In cui si afferma che «risulterà, dunque, davvero difficile ravvisare detta condizione nel caso in cui l'accollo degli oneri gestionali da parte del soggetto destinatario del bene riguardi esclusivamente la manutenzione ordinaria, con esclusione di quella straordinaria».

Ancorché si tratti di disciplina normativa riferita ai soli beni immobili dello Stato, si vedano gli artt. 10, comma 1, e 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, i quali dispongono, rispettivamente, che «Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui all'articolo 9, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, i seguenti soggetti: [...]» e che «I beni immobili dello Stato di cui all'articolo 9 possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti: [...]».

del. 1/19 (3)



Servizio Legale

Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456233 - 288 - 680 fax 0522 456680

A rigore, quindi, nel caso di specie, l'Ente, o la Fondazione per esso, non hanno affatto assunto la veste di comodanti diretti del bene, essendosi in verità interposto, nella dazione dello stesso, un altro soggetto (l'aggiudicatario) normativamente onerato della gestione e quindi anche del conferimento in uso gratuito del bene.

Ma quand'anche si volesse diversamente ritenere, riportando quindi concettualmente in preminenza il ruolo e l'intenzione concessoria gratuita dell'Ente e della Fondazione per esso, sarebbe comunque, a ben vedere, da ritenersi pienamente rispettato il succitato principio di redditività, posto che i 2.500 euro richiesti, assumerebbero appunto la funzione di copertura di qualunque onere manutentivo che avesse eventualmente a ricadere sulla Fondazione e quindi sull'Ente.

Le clausole citate pertanto, se lette nel contesto complessivo del bando (e quindi non in modo immotivatamente separato dal resto delle previsioni normative in esso contenute), non paiono affette sotto tale profilo da alcun vizio di nullità.

Non di meno, pare che possa esservi uno spunto di riflessione in ordine all'opportunità della clausola in questione, laddove, a fronte del pagamento di euro 2.500, ha imposto al concessionario l'onere della gratuità della dazione del bene, ancorché in via sporadica. E' d'uopo infatti considerare anche che, tale clausola del bando, avrebbe piuttosto potuto dare adito a critiche e contestazioni sotto il diverso profilo della legittimità e congruenza dell'imposizione, comunque se interpretativamente espunta dal complessivo contenuto normativo e dalla natura e *ratio* del presupposto procedimento concessorio.

Reggio Emilia , 21/11/2016

Avv. Santo Guoni